

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 78/47/2012

FATTO e MOTIVI

La fattispecie controversa è costituita, in fatto, dalla circostanza che il contribuente, società a partecipazione pubblica, ha nel bilancio 2007 allocato come deducibile, ai fini IRES/IRAP, i costi sopportati a titolo di corrispettivo per la gestione del servizio idrico integrato affidatole da 199 Comuni per un importo complessivo, nella specie, di E 9.024.448,28.

Mutatosi frattanto l'organo amministrativo, questi riteneva di presentare dichiarazione integrativa, esponendo la ritenuta indeducibilità di tali costi, e provvedendo ai conseguenti versamenti per differenza di imponibile, con gli accessori ed interessi.

Ciò nonostante, e al contrario, ritenendo infine deducibile l'anzidetto costo, ai sensi dell'art. 10 TUIR, presentava poi istanza di rimborso nel termine "lungo" previsto dall'art. 38 DPR 602/73, assumendo l'erronea indeducibilità incorporata nella precedente dichiarazione integrativa, e indi impugnando il conseguente silenzio - rifiuto opposto dall'Amministrazione.

Si costituivano gli Uffici intimati, assumendo la competenza esclusiva, sul punto, della Direzione Regionale, e il correlato difetto di legittimazione passiva dell'ufficio locale di Milano 5 (ora Direz. Prov. I di Milano).

Preliminarmente va rigettata l'anzidetta eccezione di rito, atteso che, avendo il ricorrente tempestivamente notificato il ricorso ad entrambi i suddetti Uffici, la questione appartiene al riparto interno delle attribuzioni assegnate ai diversi Uffici in base alla loro organizzazione amministrativa, che non incide sull'ammissibilità del ricorso, così come proposto; anzi, secondo conforme giurisprudenza di legittimità, la competenza apparterrebbe comunque all'Ufficio periferico, deputato alla gestione del tributo, fino al suo rimborso (Cass. - Sez. Trib. 28/7/2010 n. 17601).

Ma l'istanza di rimborso appare ugualmente inammissibile, e il ricorso va pertanto rigettato, per i presupposti e le peculiari modalità sulle quali esso si fonda.

E' pur vero che al di là dei termini "brevi" previsti per la dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2 comma 8 bis DPR. 322/98, gli errori commessi nella dichiarazione originaria possono essere potenzialmente emendati nel termine "lungo" previsto dall'art. 38 DPR 602/73, e financo in sede contenziosa, ove l'errore sia dedotto per opporsi alla maggiore pretesa azionata dall'A.F. (Cfr., in ultimo: Cass. - Sez. Trib. - 31/01/2011 n. 2226).

Ma nel caso che ci occupa la fattispecie è diversa e non comparabile, poiché nel nostro caso il contribuente si era già avvalso della facoltà di emendare la propria dichiarazione allegando l'errore commesso nelle detrazioni degli anzidetti costi, sicché non poteva più venire contra factum proprium ritrattando, con la successiva pretesa di rimborso, la dichiarazione già volontariamente e tempestivamente corretta.

La circostanza, poi, che la successiva rettifica per il rimborso sia stata effettuata in favore e non in danno del contribuente, non solo non sposta i termini concettuali della questione, ma, anzi, offre un ulteriore argomento a-fortiori sulla inammissibilità dell'istanza di rimborso consistente nell'abuso della facoltà di emendare ulteriormente la dichiarazione, poiché esercitata al solo scopo di conseguire un vantaggio fiscale, ulteriore e diverso da quello previsto dal beneficio già riconosciuto in astratto dalla norma agevolativa, e dei quale si era già avvalso il contribuente.

Oltre tutto, ammettere, in tal caso, l'accesso al rimborso, presupporrebbe la caducazione, per vizio di consenso, della precedente rettifica, che non è espressione di volontà

negoziale di natura privatistica: e che è pertanto immodificabile ed irretrattabile, al pari di ogni altra definizione del rapporto tributario che trovi giustificazione in una fonte derogatrice del regime ordinario dell'obbligazione tributaria, come, ad esempio, nella definizione per «condono», ovvero nell'accertamento «con adesione»

L'incertezza interpretativa peculiare alla questione dedotta e la sua novità suggeriscono valido motivo per compensare le spese di giudizio.

PQM

La Commissione respinge il ricorso e compensa le spese.